


N. [REDACTED]
Pubblicato il [REDACTED]

[REDACTED] REG.PROV.COLL.

[REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto da

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso lo studio [REDACTED]

contro

Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- decreto [REDACTED] del Ministero della Difesa, posizione n. [REDACTED] c, del [REDACTED]
- nota m. c. [REDACTED], posizione n. [REDACTED] del Ministero della Difesa del [REDACTED]
- parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio reso nell'adunanza n. [REDACTED]
- parere confermativo in senso negatorio del Comitato di verifica per le cause di

██████████
servizio reso nell'adunanza n. ██████████;

nonché per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "esiti di ██████████ e la concessione del relativo equo indennizzo, con condanna alla corresponsione delle relative somme maggiorate di rivalutazione e interessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno ██████████ il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti o dati per presenti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente è Caporal Maggiore Scelto ed al momento di proposizione del ricorso, risultava in forza alla Brigata Paracadutisti Folgore ed in servizio presso il Centro Addestramento Paracadutisti di Pisa-Reperto Comando Supporti Tattici; nel corso del ██████████ (precisamente, dal ██████████) partecipava alla missione internazionale in Bosnia Erzegovina e nel ██████████ (precisamente dal ██████████ ██████████) in Libano; nel ██████████ risultava affetta da un << ██████████ ██████████ >> che portava ad una << ██████████ ██████████ >>.

Con decreto ██████████, il Ministero della Difesa-Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva-II Reparto, VII Divisione-1 Sezione rigettava l'istanza di dipendenza da causa di servizio presentata dalla ricorrente in data ██████████ con riferimento all'infermità << ██████████ >>, richiamando, in funzione motivazionale, i due pareri resi, al proposito, dal Comitato di Verifica per le cause di servizio; in particolare, il parere negativo reso nell'Adunanza n.

[REDACTED] si limitava a rilevare l'insussistenza, <<nei precedenti di servizio dell'interessato, ..(di) fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica>>, mentre il secondo parere reso nell'Adunanza [REDACTED] considerava sostanzialmente ininfluenti i nuovi elementi portati dall'interessata (in particolare, un'analisi minerale tissutale, che evidenziava la presenza di particelle contenenti minerali pesanti), sulla base del generico richiamo di <<dati epidemiologici della letteratura scientifica specificamente mirati all'individuazione di fattori di rischio aggiuntivi per il [REDACTED] in personale militare impiegato nell'area balcanica ...(che dimostrerebbero) una significativa assenza di deviazione rispetto alla popolazione italiana>>.

Il provvedimento sopra richiamato era impugnato dalla ricorrente, unitamente ai pareri resi dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, per: 1) violazione di legge, art. 64, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 40, comma 2, del r.d. 5 settembre 1895 n. 603, art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dei d.P.R. n. 243/06, n. 37/2009, n. 90/2010, n. 40/2012 e del relativo rischio tipizzato; 2) eccesso di potere per erronea interpretazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, contraddittorietà ed illogicità manifeste; con il ricorso era altresì richiesto l'accertamento del diritto della ricorrente a percepire l'equo indennizzo in misura congrua e, comunque, non inferiore all'8^a categoria Tabella "A", annessa al D.P.R. n. 915/78 e la condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione del relativo trattamento, maggiorato di interessi e rivalutazione.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione intimata, limitandosi a depositare in giudizio il rapporto reso all'Avvocatura dello Stato.

L'azione di annullamento è fondata e deve pertanto essere accolta.

A questo proposito, appare del tutto sufficiente il richiamo di quanto rilevato in numerose decisioni della Sezione emesse con riferimento a fattispecie del tutto similari: <<il giudizio reso dal comitato di verifica si basa su argomentazioni

stereotipe che non tengono in alcun conto dei numerosi precedenti, nei quali la giurisprudenza ha riconosciuto la correlazione tra alcune patologie tumorali, ed in particolare quella di cui soffre il ricorrente, e l'attività militare svolta in ambienti contaminati da uranio impoverito (in particolare Balcani, l'Iraq, l'Afghanistan e il Libano). Correlazione che si basa: 1) su indagini e studi commissionati da parte di organismi internazionali, sulla base dei quali sono state adottate specifiche misure di protezione dal Governo degli Stati Uniti, l'ONU e la NATO, conosciute dallo Stato Italiano sin dal 1992 (relazione di Eglin relativa alla Ricerca condotta nel 1977-78; rapporto US Army Mobility Equipment Research and Development Command del 1979; Conferenza di Bagnoli del 1995), che hanno poi indotto l'ONU a vietare l'utilizzo di armi contenenti uranio impoverito (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi ad assumere misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (in particolare, Direttiva del Ministero della Difesa del 26 novembre 1999); 2) sugli studi epidemiologici condotti in Italia che hanno riscontrato, tra i militari impiegati nelle missioni all'estero con esposizione a polveri di uranio impoverito, l'insorgenza del linfoma (rapporto del 2001 della Commissione Mandelli), con un tasso di correlazione statisticamente significativo che con riferimento al linfoma di Hodgkin evidenziano numeri triplicati rispetto a quelli attesi; 3) dati dell'Istituto Superiore della Sanità, che hanno confermato le conseguenze patogene dell'esposizione a tale sostanza, l'abbassamento delle difese immunitarie indotto dai vaccini cui vengono sottoposti i militari destinati all'estero.

Sulla scorta di tali evidenze la giurisprudenza amministrativa di primo grado (TAR Piemonte n. 17/2018; TAR Valle D'Aosta n. 56/2017; TAR Lazio 4545/2016) ha elaborato l'orientamento in base al quale la mancanza di una legge scientifica universalmente valida che stabilisca un nesso diretto fra l'operatività nei contesti caratterizzati dalla presenza di uranio impoverito e l'insorgenza di specifiche patologie tumorali non impedisce il riconoscimento del rapporto causale posto che

la correlazione eziologica, ai fini amministrativi e giudiziari, può basarsi anche su una dimostrazione in termini probabilistico-statistici.

In presenza di elementi statistici rilevanti (come accade allorché il militare abbia prestato servizio in uno dei sopra indicati teatri operativi) la dipendenza da causa di servizio deve considerarsi accertata salvo che la P.A. non riesca a dimostrare la sussistenza di fattori esogeni, dotati di autonoma ed esclusiva portata eziologica e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

Una siffatta dimostrazione nella specie non è stata offerta>> (T.A.R. Toscana, sez. I, 6 novembre 2019, n. 1496).

Del resto, si tratta di impostazione che risulta oggi ampiamente recepita dalla giurisprudenza di primo grado (tra le tante, si vedano T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2020, n. 92; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 22 giugno 2020, n. 2513) e del Consiglio di Stato (si vedano, le recenti Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496 e 7499) che ha confermato la necessità, per il Comitato di verifica per le cause di servizio, di <<attendere ad una più puntuale istruttoria tesa ad acclarare le effettive condizioni del servizio prestato ...nei vari teatri e, quindi, motivare perché quelle specifiche condizioni, nonostante la loro oggettiva durezza e la loro potenziale pericolosità, non abbiano in concreto determinato (o, comunque, contribuito in maniera significativa a determinare) la patologia>> (Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496).

Per di più, la sopra richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha richiamato l'oggettiva pericolosità di attività svolta sul campo in Bosnia Erzegovina del tutto simile a quella svolta dalla ricorrente, in considerazione del fatto che <<le aree ove l'appellante ha operato erano state, pochi anni prima, soggette a massicci bombardamenti da parte della NATO, condotti anche con munizionamento DU; ..(che) l'appellante non consta aver ricevuto in dotazione dispositivi di protezione individuale; ...(che) non consta aver ricevuto istruzioni e direttive circa il modo di comportarsi al fine di ridurre il potenziale rischio di contaminazione, certo non implausibile stante la condizione dei luoghi; (che) - l'appellante, prima

dell'espletamento della missione, ..(risulta essere stata) sottoposto ad una massiccia profilassi vaccinale, che può averne indebolito le difese immunitarie>> (Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7499).

La già citata Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496 ha poi aggiunto anche l'obbligo, per l'organo consultivo, di attribuire considerazione agli <<esiti delle indagini nanodiagnostiche fatte svolgere dall'appellante ... che hanno rilevato, in un frammento di tessuto neoplastico, "la presenza di corpi estranei di dimensioni micrometriche e submicroniche", alcuni dei quali di "sicura origine esogena" e "non biocompatibili": queste particelle, potenzialmente tossiche, possono aver innescato reazioni biologiche poi confluite nella patologia *de qua*>>, ovvero una situazione di fatto assolutamente sovrapponibile a quella della ricorrente che ha portato a conoscenza dell'Amministrazione precedente gli esiti delle indagini nanodiagnostiche effettuate (si veda, da ultimo, la documentazione depositata in giudizio in data 11 settembre 2017) e che ha rilevato la presenza di particelle minerali esogene che potrebbero avere assunto un ruolo nell'eziologia della patologia.

La domanda di annullamento degli atti impugnati deve quindi essere accolta; non può invece essere accolta la domanda di accertamento e condanna, non essendosi ancora del tutto esaurita la discrezionalità tecnica dell'Amministrazione (in questo senso, si vedano anche le già citate Cons. Stato, sez. IV 27 novembre 2020, n. 7496 e 7499), la quale tuttavia dovrà essere esercitata in conformità ai dettami espressi nella motivazione della presente sentenza.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati con ricorso.

██████████

Condanna l'Amministrazione alla refusione delle spese legali che liquida in Euro 4.000,00 oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Firenze, a mezzo videoconferenza, nella camera di consiglio del giorno ██████████ con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Manfredo Atzeni

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.